

Foglio Informativo Operazioni di Factoring Pro Soluto IFRS 9

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome e Cognome/Ragione sociale _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Telefono _____ E-mail _____

Iscrizione ad Albo/Elenco _____

Numero delibera iscrizione _____

CHE COSA E' IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la Banca acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Factoring pro soluto

Il Factoring Pro Soluto IFRS 9 è un'operazione di factoring con assunzione del rischio da parte della Banca del mancato totale o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il Cliente per ciascun debitore.

Il Factoring Pro Soluto IFRS 9 si caratterizza per avere una strutturazione tale da rispettare i presupposti della cancellazione (derecognition) dei crediti ceduti, in capo al Fornitore e quindi risultare in linea con i dettami dell'IFRS 9 per l'eliminazione contabile delle attività finanziarie da parte del cedente.

Stipulate le Condizioni Generali di Factoring (CGF), l'acquisto dei crediti viene perfezionato tramite cessione dei crediti, notificata ai debitori ceduti, in ogni caso con mezzi idonei ad assicurare la data certa. Si specifica che, anche se a termini di codice civile la cessione è opponibile al debitore ceduto se notificatagli, è comunque preferibile che in questa fase ci sia anche l'accettazione della Cessione. La Banca può anche prevedere di limitarsi alla semplice notifica della cessione iniziale dei crediti, specificandolo nella delibera di concessione. La Banca al momento della presentazione delle fatture acquisisce il riconoscimento delle stesse da parte del debitore ceduto, attraverso l'accettazione della cessione delle singole fatture, in risposta alla comunicazione con cui la Banca gli dà notifica delle singole cessioni.

In caso di cessioni di crediti vantati verso Pubbliche Amministrazioni, è prevista una specifica disciplina per cui, tra l'altro, l'atto di cessione deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere rispettati specifici obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 ed in taluni casi può doversi attendere specifica accettazione da parte della PA eventualmente anche sotto forma di silenzio-assenso nei casi previsti dal Codice degli Appalti.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cliente (Fornitore) cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti Commerciali, di ottenere dalla Banca la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Nelle operazioni pro soluto "a titolo definitivo" il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche prima della scadenza del credito (pagamento anticipato del corrispettivo), con l'addebito di oneri determinati sulla base delle aspettative di incasso del credito, e nei limiti di quanto contrattualmente previsto.

Dilazione di pagamento a favore del debitore ceduto

E' facoltà della Banca, previa stipula di apposito addendum alle Condizioni Generali di Factoring con il fornitore – cedente (accordo di dilazione) concedere al debitore ceduto ("cliente") la dilazione di pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai termini previsti in fattura per crediti, prevalentemente di natura commerciale, oggetto di cessione alla Banca, nell'ambito di rapporti di factoring che il fornitore ha in essere con la Banca. (Per Condizioni, Termini e Modalità confrontare il Foglio Informativo dedicato alla "Dilazione di pagamento")

PRICIPALI RISCHI TIPICI

Il Cedente garantisce la certezza, liquidità ed esigibilità a scadenza dei Crediti (anche futuri) e assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni o la violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate nel contratto comporta, ai sensi del contratto stesso: (i) la risoluzione del contratto, (ii) ove contrattualmente previsto, la riassunzione del rischio di mancato pagamento in capo al Fornitore con riacquisto a richiesta del Factor del relativo credito e corresponsione di un importo pari al corrispettivo eventualmente già ricevuto oltre interessi convenzionali sino alla data di restituzione commissioni e spese.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE

ISTRUTTORIA FACTORING	
Spese istruttoria pratica cedente	250,00 Euro detratte dal corrispettivo
Spese revisione pratica cedente	250,00 Euro a revisione (almeno 1 per anno)
Massimo annuo spese istruttoria e revisione cedente	1.500 Euro massimo
Spese Istruttoria Valutazione debitore	250,00 Euro
Spese per visure	Recupero spese sostenute

GESTIONE FACTORING	
Commissione gestione factoring (costo di gestione del credito ceduto applicata sul valore nominale dello stesso)	0,50% massimo per ogni mese o frazione di durata del credito ceduto, applicata sul valore nominale
Spese di handling	15,00 Euro massimo per fattura o 100,00 Euro massimo per distinta
Spese per notifica cessione	35,00 Euro massimo
VALUTE	
Accredito pagamento corrispettivo	8 giorni lavorativi data accredito
Addebito del corrispettivo/ note di credito	Pari alla valuta dell'addebito
Addebito incasso diretto	Pari alla valuta di incasso presso il Debitore
Accredito per trasferimento incasso diretto	Pari alla valuta di trasferimento dal Fornitore al Factor
Addebito per riacquisto / decadenza dall'accettazione crediti	Pari alla valuta dell'accredito corrispettivo
GARANZIA PRO SOLUTO A TITOLO DEFINITIVO	
Commissione di garanzia pro soluto a titolo definitivo	6,00% massimo applicata sul valore nominale dei crediti ceduti con liquidazione e addebito flat alla data di pagamento del corrispettivo
Stress time (maggiorazione del DSO)	60 giorni massimo
TASSO DI INTERESSE	
Tasso di interesse annuo nominale anticipato	Tasso determinato dalla somma del parametro più spread. L'ammontare degli interessi da corrispondersi in via anticipata detratta dal corrispettivo, viene calcolato per il periodo intercorrente tra la data dell'accredito del netto ricavo e la scadenza delle fatture anticipate, maggiorato dei giorni di stress time.

Parametro di indicizzazione	<p>Euribor 3 mesi così determinato:</p> <p>a) Per tasso Euribor si intende il tasso denominato “Euro Interbank Offered Rate” o “Euribor” amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Qualora la relativa pagina sia sostituita o il servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca, potrà indicare un'altra pagina o un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile</p> <p>b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare</p> <p>c) Il tasso minimo applicabile è pari allo spread, perciò qualora il parametro di indicizzazione assuma valori negativi verrà applicato lo spread contrattualmente previsto.</p>
Spread	5,98% annuo
Criteri di calcolo interessi divisore	Anno civile (365/365)
Ritenuta fiscale sugli interessi	Nella misura prevista per legge

ALTRE SPESE

Spese per certificazione a società di revisione/a Terzi	Euro 200,00
Spese postali notifica della cessione del credito a debitori	Euro 5,00
Spese di notifica della cessione del credito mezzo atto pubblico o Ufficiale Giudiziario	Recupero spese sostenute maggiorate di euro 5,00

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

GESTIONE RAPPORTO

Periodicità invio rendiconto	Mensile
Spese comunicazioni periodiche	Elettronico: 0,00 EUR Cartaceo: 1,50 EUR

Spese per ulteriori comunicazioni	10,00 Euro massimo
Periodicità liquidazione spese	Mensile o flat
ONERI FISCALI	
Imposta di bollo	Nella misura prevista per legge, a carico del fornitore
Spese di registrazione contratto e conseguenti	nella misura prevista per legge, a carico del fornitore

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di Factoring può essere consultato presso la sede della Banca e sul sito internet www.mcc.it.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Il contratto di Factoring ha durata indeterminata; è facoltà delle parti recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Qualora il recesso avvenga a seguito di comunicazione del Fornitore cesserà di avere effetto l'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento accordata, tutti i plafond eventualmente concessi dal Factor si intenderanno automaticamente revocati con effetto dalla data di ricezione da parte del Factor della comunicazione di recesso del Fornitore e con conseguente cessazione automatica della "rotatività" dei plafond stessi.

È facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, il Plafond concesso in relazione a ciascun Debitore dandone comunicazione per iscritto al Fornitore; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Fornitore. La revoca di Plafond fa cessare automaticamente la "rotatività" del Plafond

Risoluzione

Il contratto di Factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Il Factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456 del CC., dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata o telefax, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3, 5, 6, 7, 9 del Contratto. Costituiscono altresì condizioni risolutive del contratto di Factoring la messa in liquidazione volontaria o giudiziale, la dichiarazione di fallimento o comunque l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Fornitore.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni

Reclami

Nel caso in cui il Fornitore e/o gli eventuali garanti intendano presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, essi possono presentarlo al Factor, all'Area Legale Corporate, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi Viale America, 351 - 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail sectionlegalebanca@mcc.it, pec reclami@postacertificata.mcc.it. Il Factor deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

Se il Fornitore e/o gli eventuali garanti non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa e/o per i garanti di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso essi non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9

agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, il Fornitore e/o gli eventuali garanti e il Factor possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Cessione	Indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, in cambio del Corrispettivo come oltre definito; alla cessione si applica la legge n. 52/91 e gli artt. 1260 e ss. c.c.
Commissione	Indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti • commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare.
Corrispettivo delle cessioni di credito	Indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento.
Credito	Indica: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Debitore	Indica la persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.
Factor/Società di Factoring	Indica Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.
Fornitore	Indica il Cliente/Fornitore, controparte del contratto di Factoring.
Interessi	Corrispettivo dovuto dal cliente cedente alla società di factoring in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring
Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor (pro soluto)	Assunzione da parte del factor del rischio di insolvenza del debitore ceduto, previa determinazione delle condizioni e del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il factor intende assumersi tale rischio.
Compensazione volontaria	Facoltà contrattualmente attribuita al factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.

Flat	Indica che la commissione viene applicata soltanto una volta (una tantum) al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione
Addebito flat	Addebito una tantum che viene effettuato, a titolo esemplificativo ed a seconda della tipologia della competenza addebitata, al momento della concessione di plafond debitore, o al momento della sua revisione, o al momento della cessione del credito, ect., e che determina il momento dell'esigibilità del compenso.
Addebito periodico	Addebito con data e valuta fine periodo di liquidazione (ad esempio mensile: ultimo giorno del mese di calendario; trimestrale: ultimo giorno trimestre 31/03; 30/06; 30/09; 31/12)
Compensi del Factor	Commissioni ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il fornitore ed il factor per i servizi resi da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.
Plafond	Indica l'importo massimo entro il quale il Factor è disposto ad assumere il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore ceduto.
DSO (Date of Sales Outstanding)	Indica la durata media del credito calcolata dalla data di emissione della fattura sino alla data di presunto incasso del credito, espressa in numero di giorni, come concordata tra il Fornitore e il Factor sulla base dell'esperienza di incasso acquisita con il Debitore.
Credito ceduto	Per credito ceduto deve intendersi sia la fattura emessa dal fornitore, e documento ad essa equiparabile, sia l'eventuale nota credito, o altro documento ad essa equiparabile, emesso dal fornitore.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato.
Pro soluto	Indica che per determinati crediti ceduti il Factor ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento del Debitore. L'assunzione del rischio è sempre limitata all'importo in linea capitale di quanto dovuto dal Debitore con le esclusioni specificate nel contratto.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione
Spese di valutazione per debitore	Spesa addebitata per la valutazione di ogni nuovo debitore e comunque ad ogni revisione annuale della pratica
Spese handling	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Spese per istruttoria pratica cedente	Spese addebitate in occasione di ogni istruttoria od integrazione di istruttoria pratica cedente richiesta dal cliente
Spread	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione

Stress time	Indica la maggiorazione al DSO, espressa in numero di giorni, concordata tra il Fornitore e il Factor al fine di assorbire eventuali ritardi nel pagamento dei crediti oggetto di cessione.
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso floor	Tasso d'interesse nominale annuo minimo applicato al rapporto, pari in ogni caso allo spread applicato al parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso di interesse.
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.